



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PREVISTE DALL'ARTICOLO
3, COMMA 5, DEL D.L. N. 44/2023, CONVERTITO IN LEGGE N. 74/2023

*Allegato al “Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici” approvato con deliberazione
G.C. n. 342 del 23.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni.*

APPROVATO con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 202 del 18.08.2026

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PREVISTE
DALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL D.L. N. 44/2023, CONVERTITO IN LEGGE N.
74/2023**

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023, convertito in Legge n. 74/2023, prevede, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017. Le assunzioni di personale di cui alla presente disciplina sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

**Articolo 1
Oggetto delle disposizioni regolamentari**

1. La disciplina di cui al presente regolamento è finalizzata alla stabilizzazione del personale dotato dei requisiti di accesso riportati nel successivo articolo 2, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015, attingendo da graduatorie di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017.

**Articolo 2
Requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione**

1. Alle procedure di stabilizzazione possono partecipare coloro che:

- abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, per effetto di contratti lavoro a tempo determinato con il Comune di Campi Bisenzio nell'area di inquadramento e nel profilo professionale dei posti oggetto di copertura negli ultimi 8 anni (calcolati dalla data di scadenza del bando e comunque non oltre il 31/12/2026);
- siano stati in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (ovvero il 28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività inerenti al profilo professionale dei posti oggetto di copertura, a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- abbiano riportato una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta presso l'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio, data da un punteggio pari o superiore a 60/100, in tutte le valutazioni ricevute nel periodo di servizio svolto, nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, in applicazione dell'attuale sistema di misurazione della performance individuale adottato dall'Amministrazione. Se, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente presso l'Ente che effettua la procedura, non sono disponibili le schede di valutazione, la U.O. 3.3 Risorse Umane e Organizzazione richiederà formalmente al relativo

Dirigente/Responsabile U.O.A. attestazione circa la valutazione positiva della prestazione lavorativa svolta.

2. Il requisito del servizio dovrà essere maturato alla data di scadenza dell'avviso di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3 **Determinazione del servizio prestato**

1. I requisiti di servizio prestato ai fini dell'accesso alla procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento debbono essere conseguiti esclusivamente presso questa amministrazione comunale.

2. Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello determinato nell'ambito del contratto di lavoro individuale di volta in volta stipulato, ivi compresa l'eventuale proroga di periodi di servizio prestato, a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa, dal lavoratore, nell'ambito di tale rapporto di lavoro (es. astensione facoltativa, congedi parentali).

3. Non sono computabili nell'ambito del periodo di servizio utile ai fini del presente regolamento, i periodi temporali nel corso dei quali, pur in assenza di rapporto di lavoro giuridicamente perfezionato e delle relative obbligazioni contrattuali, siano stati riconosciuti emolumenti economici non di natura retributiva, come, a titolo meramente esemplificativo, i periodi di riconoscimento del trattamento indennitario di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

4. Nel periodo di servizio di cui sopra non sono computabili, altresì, i periodi temporali corrispondenti all'utilizzo, nell'ambito del rapporto di lavoro costituito a tempo determinato, di istituti contrattuali, legislativi e regolamentari, come talune forme di permessi, aspettative e di congedi, che non abbiano dato luogo all'applicazione di alcun trattamento retributivo ed ai relativi versamenti contributivi, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata degli stessi.

5. Il periodo di lavoro utile ai presenti fini è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde, convenzionalmente a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi convenzionali ed il mese di n. 30 giorni ciascuno.

6. Ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento, i servizi prestati nell'ambito del triennio richiesto per l'accesso potranno essere considerati utili esclusivamente laddove il rapporto o i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato abbiano interessato, per tutto il predetto periodo triennale, identiche posizioni giuridiche e/o professionali (categoria / area di inquadramento e relativo profilo professionale) rispetto al posto destinato alla stabilizzazione.

7. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno, ciò significa che i giorni di servizio di un contratto di lavoro a part-time, per rispettare comunque la previsione dei 1080 gg di cui al comma 5 del presente articolo, devono essere maggiorati di un ulteriore periodo lavorato per compensare la differenza rispetto ad un rapporto a tempo pieno. Ove la stabilizzazione venga operata su posizioni di lavoro a tempo parziale, il computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alla procedura di stabilizzazione sarà proporzionalmente ridotto, pur mantenendosi fermo il vincolo dei 1080 giorni di servizio.

8. Non è considerato servizio utile, ai fini della partecipazione alle procedure di cui alla presente disciplina, il periodo di lavoro prestato con tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato a tempo determinato (somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro autonomo).

9. Come previsto dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, non è computabile il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. Non hanno diritto alla stabilizzazione coloro che, pur in possesso dei suddetti requisiti, siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in area/categoria inferiore, equivalente o superiore a quella oggetto della presente procedura di stabilizzazione.

11. I singoli periodi temporali dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato devono essere riferiti ad assunzioni effettuate mediante procedure selettive di natura concorsuale, ordinaria, per esami e/o per titoli, o previste da norme di legge, in relazione alle medesime attività svolte, maturate nel profilo professionale ricercato.

Articolo 4 **Procedura di stabilizzazione**

1. L'attivazione della procedura di stabilizzazione è resa nota mediante la pubblicazione di specifico avviso nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 44/2023, convertito in Legge 74 del 21/06/2023, riservata esclusivamente al personale avente i requisiti indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

2. L'avviso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- contenuto del profilo ricercato, finalità del ruolo e ambito di attività,
- requisiti per l'ammissione alla selezione (generali, speciali, eventuali ulteriori requisiti richiesti sulla base del profilo ricercato),
- riferimento alle eventuali categorie riservatarie previste dalla normativa,
- termine e modalità di presentazione della domanda su portale InPA (da un minimo di 10 a un massimo di 30 giorni, come previsto dalla disciplina nazionale concorsi e recepito nel vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici),
- materie sulle quali verterà il colloquio,
- calendario delle prove o le modalità di comunicazione dello stesso,
- trattamento economico.

3. Gli interessati in possesso dei predetti requisiti dovranno presentare domanda entro il termine che verrà indicato nell'avviso di indizione. L'invio delle domande dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il Portale unico del Reclutamento all'indirizzo <https://portale.inpa.gov.it> come previsto dal DPR 487/1994 e ss.mm.ii. L'invio di domande con modalità diverse non sarà ritenuto valido.

Articolo 5 **Pubblicità della selezione**

1. L'Avviso è pubblicato in forma integrale sul "Portale unico del reclutamento InPA" (all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>), sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Sezione Bandi di Concorso, e all'albo pretorio on line del Comune di Campi Bisenzio.

2. L'avviso viene altresì trasmesso alle OOSS e alla RSU, per assicurarne la massima divulgazione.

3. La procedura selettiva destinata alla stabilizzazione del personale precario trova, per quanto compatibile, disciplina nel vigente "Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici".

Articolo 6

Ammissione ed esclusione dei candidati

1. Scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande previsto dall'avviso, la U.O. 3.3 Risorse Umane e Organizzazione provvederà alla verifica delle domande pervenute al fine di determinarne l'ammissibilità alla procedura, sulla base di tutti i requisiti richiesti, delle autodichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e dei dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda medesima.
2. Per ragioni di economicità e di celerità procedimentale, i candidati potranno essere ammessi alla procedura selettiva "con riserva" della successiva verifica di quanto dichiarato nella domanda di ammissione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
3. Al termine della fase istruttoria delle domande, il Dirigente del Settore 3 "Risorse Economiche, Umane e Digitali" procederà, con specifico atto, all'ammissione e all'esclusione dei candidati nel caso di mancanza di requisiti immediatamente rilevabili nella domanda.
4. L'Amministrazione può disporre comunque in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti previsti.
5. La verifica dei requisiti sarà effettuata prima della stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Ogni comunicazione ai candidati concernenti la selezione, compreso il calendario delle prove e il loro esito, è effettuata attraverso il Portale InPA.

Articolo 7

Modalità di selezione

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione esaminatrice, che dovrà essere nominata e costituita nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 84 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
2. La selezione avviene attraverso lo svolgimento di un colloquio che verterà sulle materie che verranno indicate di volta in volta nell'avviso e avrà lo scopo di verificare il possesso delle competenze richieste dal ruolo (e specificate nell'avviso stesso) nonché delle capacità professionali e delle attitudini.
3. Al fine della valutazione delle competenze trasversali, la Commissione potrà essere composta / integrata da uno psicologo del lavoro o da esperto in selezione del personale.
4. Al termine dei colloqui, la Commissione esaminatrice redige specifico verbale riportante tutte le operazioni di esame, secondo quanto stabilito dall'articolo 92 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e procede alla elaborazione della graduatoria finale. La Commissione provvede quindi a trasmettere tutta la documentazione alla U.O. 3.3 per il riscontro di legittimità delle operazioni selettive, secondo quanto stabilito dal citato articolo 92.
5. Il dirigente del settore 3 Risorse Economiche, Umane e Digitali procede quindi all'approvazione dei verbali e della graduatoria finale, dopo aver accertato l'insussistenza di cause di illegittimità.

Articolo 8

Validità delle graduatorie

1. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione procedente e sul Portale "InPA" e sarà utilizzata, compatibilmente alle norme vigenti in materia di assunzione di personale presso gli enti pubblici e nei termini di legge, esclusivamente per la copertura dei posti oggetto della selezione.
2. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito della procedura disciplinata dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, in relazione alla posizione professionale acquisita ad esito del procedimento di stabilizzazione.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della rispettiva delibera di approvazione.